

**Regolamento organizzativo e funzionale
del Servizio Intercomunale di Protezione Civile
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino**

Approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale n. 152 del 21.11.2016

SOMMARIO

Art. 1 -Oggetto del regolamento	3
Art. 2– Compiti del Servizio Associato di Protezione Civile.....	3
Art. 3 – Organizzazione del Servizio Intercomunale di Protezione Civile	6
Art. 4– Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C).....	7
Art. 5 – Servizio Operativo di Protezione Civile (S.O.P.C).....	9
Art. 6 – Servizio di Reperibilità di Protezione Civile (S.R.P.C).....	10
Art. 7–Personale Partecipante al Servizio di Reperibilità di Protezione Civile.....	11
Art. 8 – Piano Intercomunale di Protezione Civile.	13
Art. 9– Volontariato.....	14
Art. 10 -Risorse Umane U.A.P.C. e S.A.P.C.....	14
Art. 11 – Comitato tecnico	15
Art. 12 -Collaborazione con i Comuni dell'Unione	16
ART. 13 – CONVENZIONI.....	16
Art. 14– ASPETTI FINANZIARI	17
Art. 15 –Disposizioni Finali, Entrata in vigore e modifiche del regolamento.....	18
Art. 16 – Norme transitorie	18

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Chianti fiorentino, è istituito il Servizio Associato di Protezione Civile che ha il compito di dare attuazione, tramite l'Unione di Comuni, alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Protezione Civile (S.A.P.C.) in conformità al proprio Statuto, per la gestione delle funzioni comunali di protezione civile, esercitate in luogo e per conto dei comuni dell'unione, ai sensi anche della L.R. 68/2011.

Il presente regolamento è inerente le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato di protezione civile in applicazione alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni, con la quale è stata deliberato il trasferimento della protezione civile all'unione comunale

L'organizzazione del servizio è comunque materia del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, a cui si rimanda, per cui le norme del presente regolamento hanno una valenza integrativa e di dettaglio rispetto al richiamato Regolamento generale e si interpretano, sempre, in maniera compatibile con lo stesso e con lo Statuto dell'Unione.

ART.2-COMPITI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Rientrano nell'ambito delle competenze e funzioni del S.A.P.C. le funzioni e servizi tecnico amministrative di Protezione Civile di competenza comunale individuate dalla normativa regionale in materia. In particolare il S.A.P.C ha come finalità quanto individuato dall'art. 1 della L.R. 67/2003.

I compiti, l'organizzazione e le funzioni del S.A.P.C sono individuati e definiti nel rispetto del principio che il Sindaco di ciascun comune è autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92.

Il S.A.P.C. è pertanto unità di Protezione Civile impegnata a fronteggiare, in emergenza, gli eventi di tipo a) di cui all'art. 2 della L. n. 225 del 24.02.1992 e art. 6 della L.R.T.n. 67/2003, così come previsto dalla legislazione vigente, sotto la direzione del Sindaco interessato dall'evento.

In emergenza e nel caso di eventi di tipo a) di cui all'art. 2 della L. n. 225/1992 e art. 6 comma 1 lett. a) L.R. T.n.67/2003, ogni Comune manterrà l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti, quindi l'azione operativa e amministrativa sarà diretta di volta in volta dal Sindaco territorialmente competente che si potrà avvalere per le scelte operative e le azioni di soccorso dal supporto della intera struttura del S.A.P.C. secondo anche l'organizzazione stabilita nel presente regolamento.

Il S.A.P.C . opera tramite la struttura organizzativa di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il S.A.P.C garantirà, tramite la propria struttura, anche il necessario coordinamento tra eventi contemporanei anche di natura diversa su più Comuni sempre di carattere locale.

Al S.A.P.C. competono anche le seguenti funzioni:

- 1) le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile di competenza comunale individuate dall'art. 8, comma 2, della L.R.T.n. 67/2003 delegabili in forma associativa;
- 2) Svolge le funzioni di pianificazione di protezioni civile ai sensi della normativa regionale e nazionale in materia, in ambito intercomunale, finalizzate alla redazione e/o aggiornamento di un piano intercomunale unico di protezione civile ai sensi dell'art. 16 della L.R. .T. n. 67/2003;
- 3) Integra e supporta in emergenza l'organizzazione comunale e risponde all'autorità del Sindaco/ci interessato/i per gli eventi sopra indicati.

Il S.A.P.C. assicura inoltre, per i comuni, le seguenti attività operative conformemente all'art. 2 del D.P.G.R. n. 69/R:

a) attività di centro situazioni (Ce.Si) Intercomunale, in via ordinaria e continuativa con operatività H24, 365 giorni all'anno, comprensiva delle funzioni e servizi individuati dall'art. 2, comma 2, del D.P.G.R. 69/R:

- il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
 - la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
 - il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile, secondo le modalità di raccordo previste dalla normativa vigente.
- b) attività di centro operativo (Centro Operativo Intercomunale), in emergenza o in previsione di una emergenza comprensivo delle attività indicate, e per quanto di competenza comunale, dall'art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 69/R .

In via ordinaria e continuativa il S.A.P.C assicura, lo svolgimento anche delle seguenti funzioni:

- 1) Mantenimento in efficienza ed implementazione del Centro Intercomunale di Protezione Civile.
- 2) Raccolta dati ed aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile sull'intero territorio.
- 3) Verifica del Piano Intercomunale e organizzazione di periodiche esercitazioni in conformità all'art. 25 del D.P.G.R 69/R.
- 4) Promozione e realizzazione iniziative volte a favorire la conoscenza e far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio anche attraverso l'organizzazione di appositi corsi professionali.
- 5) Relazioni esterne con tutti gli Enti (Comuni, Provincia Regione, Prefettura, Associazioni del volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile.

- 6) Richieste finanziamenti connessi all'esercizio della funzione di Protezione Civile.
- 7) Gestione di uomini e mezzi, dell'Unione di Comuni e dei Comuni associati, individuati nel Piano Intercomunale e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Piano medesimo.
- 8) Gestione unificata della post-emergenza nell'attività di censimento danni.
- 9) Svolgimento di attività di prevenzione di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 67 del 29.12.2003;
- 10) Curare la formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile.
- 11) Curare il coordinamento delle attività di protezione civile delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio al fine di costituire un sistema integrato del volontariato a supporto, anche attraverso la valorizzazione di strumenti aggregativi già presenti sul territorio (Consulta del Volontariato) o da implementare (Coordinamento Intercomunale Volontariato).
- 12) Collegamento quotidiano con il centro funzionale regionale, la sala operativa provinciale e con i siti istituzionali e sistemi di allerta di protezione civile.
- 13) La verifica e la vigilanza degli eventi in tempo reale, nonché il raffronto della loro evoluzione con i livelli di rischio attesi.
- 14) Mantenimento in efficienza e implementazione di un sistema intercomunale di comunicazioni radio ai fini della protezione civile e mantenimento in efficienza delle risorse strumentali e materiali in dotazione al S.A.P.C..
- 15) Realizzazione di investimenti specifici, acquisti di dotazioni, di risorse materiali e strumentali Comuni per le finalità specifiche di Protezione Civile, nonché loro manutenzione in efficienza.
- 16) Redazione e aggiornamento (mediante procedura informatizzata on line entro il 31 marzo di ogni anno) del Piano Intercomunale antincendi boschivi così come previsto rispettivamente dalla L. n. 353/2000 e dalla L.R.T. n. 39/2000.
- 17) Gestione funzioni di competenza dei Comuni riguardo al piano antincendi boschivi ai sensi dell'art. 70Ter e 75bis della L.R. T.n. 39/2000 (attuali punti 2,3 e 4 dell'art. 2.3.2 del piano antincendi boschivi della Regione Toscana).

Il S.A.P.C può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione del volontariato anche mediante la stipula di appositi accordi finalizzati anche al coordinamento del volontariato a livello intercomunale nel rispetto dei limiti e delle disposizioni della normativa regionale e nazionale in materia.

Le attività di cui all'art. 5 della L.R. T.n. 67/2003 (soccorso e superamento dell'emergenza) vengono svolte in modo coordinato dal S.A.P.C. ed i singoli Comuni per gli eventi sopra indicati. Rimangono a

carico dei singoli Comuni tutti gli interventi finanziari necessari per tali attività fatto salvo che nel bilancio di previsione dell'Unione dei Comuni non vengano previsti appositi strumenti finanziari per tali interventi/attività o destinati a tali fini specifici strumenti finanziari.

ART.3-ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il S.A.P.C. risulta costituito dalle seguenti strutture e servizi:

- 1) Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C);
- 2) il Servizio Operativo di Protezione Civile;
- 3) Strutture, risorse umane e materiali Comunali di Protezione Civile impiegabili in emergenza.

Il Servizio Associato di Protezione Civile, si configura come ufficio facente parte del Servizio e/o Area a cui è assegnata la funzione.

Il Responsabile del S.A.P.C. è il Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni a cui è affidata la gestione delle funzione, la cui nomina avviene in conformità al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di Comuni, il quale svolge la stessa funzione di direzione e coordinamento della struttura con piena autonomia gestionale ed organizzativa ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali e viene nominato con apposito decreto del Presidente dell'Unione di Comuni .

Le strutture e servizi di cui ai precedenti p.ti 1 e 2 sono in via ordinaria e/o in emergenza sotto la direzione e coordinamento del Responsabile del S.A.P.C. o suo delegato appositamente nominato con atto dirigenziale, fermi restando i poteri e l'autorità del Sindaco in emergenza.

Le strutture e servizi di cui al precedente punto 3) sono in emergenza sotto l'autorità del Sindaco interessato dall'evento coordinati dal Responsabile del S.A.P.C. o suo delegato.

Il S.A.P.C. può avvalersi, per le finalità e funzioni di cui all'art. 2, del volontariato locale nel rispetto comunque della normativa regionale e nazionale in materia.

ART.4-UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (U.A.P.C)

L'Ufficio Associato di Protezione Civile (U.A.P.C) ha sede presso l'Unione di Comuni del Chianti Fiorentino. Il Centro Intercomunale di Protezione Civile resta nell'attuale sede presso il Comune di Scandicci.

L'U.A.P.C è composto da personale tecnico e/o amministrativo dell'Unione di Comuni e/o dei singoli Comuni appositamente comandati, assegnati, trasferiti o distaccati per lo svolgimento delle funzioni previste per il S.A.P.C..

Sono compiti dell'U.A.P.C. le funzioni tecnico e amministrative ordinarie e operative individuate per il

S.A.P.C al precedente art. 2.

Presso il Centro Intercomunale di Protezione Civile, ha sede fisica il Centro Situazioni Intercomunale (Ce.Si) e il Centro Operativo Intercomunale di cui al precedente art. 2, con orario H24.

In emergenza fanno parte del U.A.P.C le strutture, risorse umane e materiali Comunali di Protezione Civile impiegabili in emergenza, anche dei comuni non interessati dall'evento, ciò al fine di integrare ed ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sull'intero territorio dell'Unione Comunale, secondo le modalità di raccordo e di intervento individuate nel Piano Intercomunale di Protezione Civile.

In via ordinaria collaborano, ed in emergenza fanno parte attiva del U.A.P.C., anche i referenti comunali di Protezione Civile e/o i responsabili dirigenti degli uffici tecnici, ovvero i componenti del Comitato Tecnico del S.A.P.C. , i cui nominativi devono essere comunicati ai Responsabili dei Servizi Tecnici comunali, che partecipano attivamente alle funzioni di protezione civile del S.A.P.C., pur in assenza di assegnazione formale presso l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Per tutte le attività amministrative e procedimenti di cui all'art. 2, di competenza del Servizio Associato di Protezione Civile, il Responsabile del S.A.P.C. può nominare con atto dirigenziale specifico un Responsabile del Procedimento e/o D'Ufficio ai sensi dell'art. 4,5 e 6 della L. n.241/1990 e s.m.i e artt. 28 e 30 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, individuato tra il personale assegnato al Servizio e avente comunque categoria e qualifiche idonee.

ART.5–SERVIZIO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (S.O.P.C)

Il Servizio operativo di Protezione Civile (SOPC), garantisce la verifica delle segnalazioni e la prima messa in sicurezza ed il primo pronto intervento di protezione civile, fornendo quindi gli elementi necessari per valutare le esigenze di intervento al Sindaco interessato dall'evento.

Il S.O.P.C quindi procede alla verifica delle segnalazioni e attiva le risorse necessarie (comunali o extra-comunali, VVFF; volontariato locale, etc.), o richiede l'attivazione di risorse extra territorio dell'Unione Comunale, tramite la sala Provinciale di Protezione Civile, o attiva ditte private, per garantire la prima messa in sicurezza dell'evento, attenendosi comunque alla disposizioni e direttive del Sindaco interessato dall'evento.

In orario di reperibilità il servizio operativo di Protezione Civile viene garantito dal personale del Servizio di Reperibilità di Protezione Civile assegnato all'Unione Comunale.

Il S.O.P.C. può attivare, per le fasi di verifica, anche il volontariato locale appositamente convenzionato con l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino o richiedere l'attivazione del volontariato o altre risorse tramite il Centro Intercomunale di Protezione Civile o tramite la Sala Provinciale di Protezione Civile o tramite Regione e/o Prefettura, nel rispetto delle forme di raccordo previste dalla normativa regionale e

nazionale in materia.

In caso di pronto intervento e constatazione di uno stato d'emergenza, il S.O.P.C. può adottare tutte le misure immediate ritenute necessarie, compreso il ricorso diretto alle risorse umane e strumentali delle associazioni di volontariato e/o imprese convenzionate rimanendo comunque sotto l'autorità del sindaco interessato all'evento e del Responsabile del S.A.P.C per garantire la prima messa in sicurezza e/o i soccorsi necessari.

Il S.O.P.C, per le fasi di verifica, può essere unicamente attivato da parte dei seguenti soggetti/amministrazioni/autorità:

- 1) Provincia di Firenze - Sala Operativa, Regione Toscana, Prefettura, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- 2) Sindaco del Comune Interessato all'evento;
- 3) Responsabile del S.A.P.C.;
- 4) U.A.P.C. (cfr. Centro Intercomunale di Protezione Civile).

ART.6–SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (S.R.P.C)

Il Servizio di reperibilità di Protezione Civile (S.R.P.C.) svolge le funzioni del S.O.P.C. in orario di reperibilità.

Inoltre il S.R.P.C. svolge anche le seguenti funzioni di competenza del U.A.P.C. in orario di reperibilità:

- 1) Ricevimento e verifica delle segnalazioni dai soggetti e autorità di cui all'articolo precedente;
- 2) Attivazione o richiesta di attivazione di risorse umane e strumentali necessarie per affrontare eventi di cui all'art. 2.

Tale servizio è attivo 365 giorni all'anno negli orari e giorni in cui non sono in funzione gli uffici e/o i vigili urbani dei singoli Comuni, garantendo in tale modo un servizio integrato H24 per tutto l'anno.

Il S.R.P.C. è costituito da tre squadre, ciascuna composta almeno un dipendente formato in modo idoneo, con la seguente area di competenza :

- Territorio dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;
- Territorio del Comune di San Casciano Val di Pesa;
- Territorio del Comune di Greve in Chianti.

Ciascuna squadra, in caso di necessità, può operare su territori diversi dal proprio territorio di competenza.

Gli strumenti e gli automezzi necessari all'espletamento del servizio di reperibilità sono forniti dall'Ente di appartenenza e/o dall'Unione Comunale, al fine di rendere possibile, pronto e flessibile il servizio stesso.

Il personale che partecipa al S.O.P.C. può utilizzare i mezzi dell'Unione Comunale e dei singoli Comuni, in caso di attivazione, in modo da garantire una prontezza dell'intervento.

In tal senso ciascun Ente dovrà provvedere ad estendere le coperture assicurative dei mezzi impiegabili, in modo opportuno.

Il S.O.P.C. ha il compito di garantire il primo intervento di valutazione dell'evento e prima messa in sicurezza, sotto comunque l'autorità del sindaco competente, mentre nelle fasi successive dell'evento è a carico del S.A.P.C. l'organizzazione e la gestione dell'emergenza la quale si potrà avvalere dell'intera struttura del S.A.P.C. per lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle forme di raccordo previste dalla normativa vigente in materia e dal atti di pianificazione vigenti.

Il personale che partecipa al servizio di reperibilità non può essere, nell'orario di reperibilità, in servizio presso l'Ente di appartenenza.

ART.7-PERSONALE PARTECIPANTE AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Il personale comunale impegnato nel servizio reperibilità di protezione civile viene selezionato tra operai, personale tecnico e vigili urbani che di norma partecipano alla C.O.C. e temporaneamente assegnato a tempo parziale all'Unione Comunale dal rispettivo Ente di appartenenza, ad eccezione del Referente comunale per la Protezione Civile. Il personale sarà preposto al servizio di reperibilità della Protezione Civile qualora sia in grado di raggiungere dalla propria residenza la sede di lavoro nel tempo massimo previsto dalla contrattazione collettiva.

Di tale assegnazione prende atto il Responsabile del S.A.P.C..

Il personale comunale che partecipa al Servizio di Reperibilità di Protezione Civile risponde alle direttive del Responsabile del S.A.P.C.. Il personale in reperibilità, in ogni momento, deve essere in grado di garantire la ricezione e la trasmissione delle comunicazioni, nonché essere prontamente operativo in caso di necessità. Nel caso che il personale in reperibilità debba recarsi sul posto oggetto dell'evento dovrà garantire il raggiungimento della sede di lavoro nel tempo massimo previsto dalla contrattazione collettiva.

Il personale in reperibilità, in caso di necessità di intervento, è autorizzato ad utilizzare le risorse materiali e strumentali, nonché i mezzi di Protezione Civile in dotazione al Servizio Associato di Protezione Civile, nonché accedere ai locali del Centro Intercomunale di Protezione Civile.

Gli strumenti e gli automezzi necessari all'espletamento del servizio di reperibilità possono essere forniti

sia dall'Unione Comunale che dal Comune di provenienza dell'operatore, al fine di rendere possibile, pronto e flessibile il servizio stesso, con costi a proprio carico.

Al fine di garantire il funzionamento del S.R.P.C., per ciascuna area, i singoli Comuni mettono a disposizione e garantiscono i turni minimi all'anno di 6 giorni in reperibilità o secondo le disposizioni del responsabile del servizio, con un numero comunque adeguato di personale tecnico idoneo alla funzione e appositamente formato.

Entro il 15 dicembre di ogni anno ciascun comune comunica all'U.A.P.C. i nominativi dei dipendenti comunali che partecipano al S.R.P.C.. Il Responsabile del S.A.P.C., entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario di reperibilità del S.R.P.C. valido per l'anno successivo, sentito il referente comunale e trasmette lo stesso a ciascun Comune e all'Ufficio Associato del Personale.

ART.8-PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Il Piano di Protezione Civile è unico per i quattro Comuni aderenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile viene predisposto, redatto e aggiornato dall'U.A.P.C. usufruendo della collaborazione dei singoli uffici comunali ed in particolare del Comitato Tecnico del S.A.P.C..

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile ed i relativi aggiornamenti vengono approvati in via definitiva o provvisoria con Deliberazione di Giunta dell'Unione Comunale.

L'approvazione in via definitiva potrà avvenire unicamente dopo l'espletamento della procedura e/o acquisizione di parere di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n. 69/R.

Lo stesso piano deve essere elaborato e aggiornato in conformità agli artt. 16, 17, 18 e 20 del D.P.G.R. n. 67/2003 ed in conformità al D.P.G.R.n. 69/R e alla normativa nazionale e regionale vigente, recependo le indicazioni e linee guida vigenti della Regione Toscana e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile oltre che del Piano Operativo Regionale e del Piano di Emergenza Provinciale.

Nello stesso piano vengono definite tutte le procedure e mansioni in emergenza ed in situazione ordinaria previste per il personale, le strutture e risorse che compongono il S.A.P.C..

Nel Piano Intercomunale di Protezione Civile devono essere previste l'organizzazione operativa, lo svolgimento delle attività, le procedure operative e i mansionari, nel rispetto delle disposizioni e principi di cui al D.P.G.R.n. 69/R artt. 3,4, 5, 7.

Il Piano di Protezione Civile viene verificato con periodiche esercitazioni locali la cui organizzazione è compito dell' U.A.P.C..

Il S.A.P.C. opera utilizzando le forme di raccordo istituite e disciplinate dal Capo III del D.P.G.R.n. 69/R.

ART. 9- VOLONTARIATO

Il S.A.P.C si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, del supporto essenziale delle risorse umane e strumentali delle associazioni di volontariato operanti nel territorio, appositamente convenzionate con l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e/o con i singoli Comuni.

I rapporti tra S.A.P.C. e le organizzazioni di volontariato locali sono regolati da apposita convenzione o protocollo d'intesa approvato dalla Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conforme alla normativa vigente in materia di impiego del volontariato, regionale e/o nazionale. Tale convenzione deve essere unica per l'intero territorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e finalizzata anche del Coordinamento intercomunale del volontariato locale nel rispetto dei principi e disposizioni al D.P.G.R n. 62/2013 della Regione Toscana.

La convenzione/protocollo di intesa definisce gli ambiti, le competenze, le modalità di attivazione e di svolgimento degli interventi richiesti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

I Comuni facenti parte del S.A.P.C. delegano l'Unione Comunale alla tenuta dei rapporti con le associazioni di volontariato locali finalizzati ad istituire accordi e/o protocolli di intesa unici con le associazioni di volontariato inerenti le attività di Protezione Civile e finalizzati ad istituire un coordinamento intercomunale del volontariato.

ART.10 -RISORSE UMANE U.A.P.C. E S.A.P.C.

Le risorse umane assegnate all'U.A.P.C. e al S.A.P.C. sono definite dalla Giunta esecutiva dell'unione, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 7, e fermo restando che per il funzionamento dell'U.A.P.C. occorrono minimo 2,4 unità di personale a tempo pieno per 36 ore settimanali, di cui 2 unità si considerano quelle assegnate alla gestione associata con i Comuni di Scandicci, Impruneta e Lastra a Signa. Lo 0,4 è riferito, invece, alla quota parte del responsabile di servizio di reperibilità e di due dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione Comunale.

Il personale è reperito tra il personale dell'Unione e tra il personale dei Comuni, assegnato, comandato o trasferito al S.A.P.C.. L'assegnazione e/o il comando del personale addetto al S.A.P.C. può essere anche a tempo parziale. L'Unione Comunale concorda con gli Enti interessati modalità e tempo di utilizzazione del personale necessario a garantire il funzionamento del S.A.P.C. .

Il personale assegnato, trasferito o comandato al S.A.P.C. viene considerato assegnato al Servizio dell'Unione Comunale a cui è assegnato l'espletamento della funzione di Protezione Civile. Lo stesso risponde, per lo svolgimento delle attività di competenza del S.A.P.C., al responsabile del servizio ed è sotto la sua direzione.

Il Servizio Personale Associato dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino cura e definisce tutti gli

aspetti relativi all'assunzione degli atti necessari, all'inquadramento giuridico e al trattamento economico del personale assegnato, comandato o trasferito al S.A.P.C..

Gli aspetti relativi alla disciplina, alla remunerazione ed all'assunzione degli atti necessari relativi ai dipendenti impiegati nella reperibilità di Protezione Civile ed impiegati nel S.A.P.C. sono demandati all'Ufficio Associato del Personale.

ART. 11 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico appositamente nominato e/o dai Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Area Tecnica di ciascun Comune ed è presieduto dal Responsabile del S.A.P.C..

Ciascun Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica il nominativo del proprio dipendente che farà parte del Comitato Tecnico. Di tale comunicazione prende atto il Responsabile del Servizio associato di Protezione Civile.

Il Comitato tecnico rappresenta l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto del S.A.P.C..

Il personale del Comitato Tecnico partecipa attivamente allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 2 in raccordo e stretta collaborazione con il personale dell'U.A.P.C..

Le modalità ed i tempi per tale partecipazione e collaborazione vengono definiti collegialmente dal Comitato Tecnico.

Il comitato tecnico esprime anche una parere sugli atti di pianificazione di Protezione Civile predisposti dal S.A.P.C..

Il Comitato Tecnico, inoltre, esamina e fornisce pareri sul piano economico finanziario e sul programma operativo del S.A.P.C. da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione Comunale.

ART. 12 -COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELL'UNIONE

Il S.A.P.C. utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti direttamente nella disponibilità dell'Unione di Comuni, così come può utilizzare, in emergenza, mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti posseduti dai Comuni aderenti su tutto il territorio dell'Unione Comunale, purché utilizzati ed individuati nel piano intercomunale di Protezione Civile e secondo le procedure individuate nello stesso piano.

Il servizio associato di Protezione Civile non prescinde dalla completa integrazione con le risorse umane e strumentali dei Comuni dell'Unione, che di fatto ne costituiscono parte essenziale.

In regime ordinario le modalità di collaborazione vengono stabilite collegialmente con il Comitato Tecnico, e/o con i responsabili delle varie funzioni, anche non tecniche, di ciascun Comune, mentre in

emergenza e/o in previsione di un'emergenza si farà riferimento alle procedure e ai processi indicati nel Piano Intercomunale di Protezione Civile vigente.

In emergenza le risorse umane, strumentali e materiali dei singoli Comuni e dell'Unione Comunale possono essere impiegate sull'intero territorio dell'Unione Comunale nel rispetto dei limiti e procedure individuati nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, e nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 13 – CONVENZIONI

Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze e comunque ricomprese nella pianificazione intercomunale o nel presente Regolamento, l'Unione Comunale può stipulare convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quanto altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un S.A.P.C. aggiornato, tempestivo, efficiente e completo nel rispetto della normativa vigente in materia .

L'Unione Comunale può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore nel rispetto comunque della normativa vigente in materia.

ART. 14– ASPETTI FINANZIARI

I costi per il funzionamento del S.A.P.C., al netto di eventuali contributi e/o finanziamenti concessi all'unione di comuni, sono sostenuti dall'Unione sia con fondi trasferiti dai Comuni, sia con fondi propri. I costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti in maniera proporzionale alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono ripartiti tra i Comuni facenti parte dell'Unione Comunale secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Unione Comunale .

Il S.A.P.C. può avvalersi di risorse finanziarie messe a disposizione da altri Enti specificatamente destinati per l'espletamento di tale funzione quali Regione, Stato, etc., o per la realizzazione di specifici progetti ed investimenti.

Il responsabile del S.A.P.C. dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, all'attenzione della Giunta, un piano economico-finanziario, comprensivo di spese di investimento ed un programma operativo dettagliato di attività del servizio contenente le indicazioni di carattere operativo e finanziario e comprensivo della proposta di utilizzo di eventuali risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze e/o da altre amministrazioni pubbliche.

Tale piano economico - finanziario e programma operativo è elaborato dal Responsabile del S.A.P.C. con la collaborazione del Comitato Tecnico.

Il piano economico - finanziario ed il programma operativo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comunale, diviene elemento costitutivo del Bilancio di previsione dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per l'esercizio successivo e viene trasmesso ai Comuni aderenti entro il 1 novembre di ogni

anno, impegna gli stessi all'inserimento delle eventuali quote di compartecipazione alla spesa nei rispettivi Bilanci di previsione dell'anno successivo. Ciascun Ente aderente iscrive, in base a tale documento, le risorse di rispettiva competenza nel proprio Bilancio annuale.

Il pagamento di quanto dovuto annualmente per il funzionamento del S.A.P.C. dovrà essere effettuato da ciascun Comune all'Unione Comunale entro il 31 luglio dell'anno di esercizio. Qualora il pagamento della suddetta quota non venga effettuato nel termine sopra citato, il servizio oggetto del presente regolamento potrà essere sospeso fino all'avvenuta comprova dell'effettivo pagamento.

Il responsabile del S.A.P.C. predisporre il rendiconto annuale della funzione, costituito da un documento economico - finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione, nonché di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da sottoporre all'approvazione della Giunta e da trasmettere a ciascun comune entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Gli aspetti di dettaglio sul funzionamento e le procedure organizzative del S.A.P.C. sono demandati agli atti di pianificazione o, in assenza di procedure codificate, vengono demandati al Responsabile del S.A.P.C. mediante l'assunzione degli atti necessari (determinazioni, ordini servizio, etc..).

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti fiorentino.

Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono approvate dalla Giunta dell'Unione Comunale.

Non sono considerate modifiche, i cambiamenti strettamente legati all'organizzazione del servizio che possono essere disposti dal responsabile del S.A.P.C..

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

In via transitoria, il S.A.P.C. adotta i singoli piani di emergenza comunali ed adotta le procedure provinciali e regionali vigenti.

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile che tenga conto anche della nuova organizzazione del Servizio Associato di Protezione Civile dovrà essere redatto, elaborato e/ o aggiornato entro il 31.12.2017.

In sede di prima attivazione del S.A.P.C. i termini indicati dall'art. 14 sono stabiliti nel seguente modo:

- 1) Elaborazione e predisposizione del piano economico - finanziario di cui all'art. 14 entro il 15.12.2016.
- 2) Entro il 31.12.2016 presentazione ed approvazione da parte della Giunta del Piano Economico

Finanziario del S.A.P.C. anno 2017.